

Congedi retribuiti ai figli: Circolare INPS

Come si ricorderà la [Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009](#) Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il **figlio convivente** con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del **congedo retribuito di due anni**, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

L'INPS, l'istituto previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti privati, ha provveduto a diramare una [Circolare](#) (la numero 41 del 16 marzo 2009) che riepiloga, alla luce delle novità introdotte dalla **Sentenza 19/2009**, le condizioni per accedere al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne possono beneficiare.

L'interpretazione dell'INPS e le relative indicazioni operative, riservano alcune novità positive.

I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave. A parte l'eccezione dell'assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutti gli altri casi è richiesta la **convivenza** fra il lavoratore e la persona disabile da assistere. L'INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli. Tale "priorità" è tuttavia svuotata di significato in quanto è possibile la rinuncia da parte di chi "viene prima" in ordine di priorità. Vediamo, quindi, le condizioni fissate dall'INPS nei diversi casi.

Coniuge

Ha diritto ai congedi retribuiti il coniuge della persona gravemente disabile qualora **convivente** con la stessa. Questo significa che non ne ha diritto il coniuge separato non convivente, mentre ne ha diritto il coniuge separato convivente.

Genitori

Hanno diritto al congedo retribuito di due anni i genitori della persona con handicap grave, **al di là della convivenza** con quest'ultimo. Secondo la Circolare dell'INPS, il genitore ha diritto al beneficio anche nel caso in cui, l'eventuale coniuge del figlio con handicap grave, abbia espressamente rinunciato alla fruizione del congedo. Altra novità assai rilevante: il congedo viene concesso al genitore anche nel caso in cui l'eventuale coniuge del disabile non abbia possibilità di fruire del congedo in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo.

Fratelli o sorelle

Hanno diritto al congedo retribuito di due anni i fratelli o sorelle – alternativamente - **conviventi** con la persona disabile. Vengono però fissate alcune limitazioni. La prima è dettata dalla normativa vigente, alla luce delle Sentenze della Corte Costituzionale: entrambi i genitori devono essere deceduti o totalmente inabili. La seconda condizione è di nuova introduzione da parte dell'INPS: se il fratello è coniugato e convive con il coniuge, il fratello o la sorella possono fruire dei permessi solo nel caso in cui il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo (quindi non abbia diritto ai congedi) o abbia espressamente rinunciato a godere del congedo globalmente o per il periodo il cui ne fruisce il fratello (o sorella) del disabile.

Figli

I congedi retribuiti sono concessi anche ai figli che assistano il genitore con handicap grave. La prima condizione, lo ricordiamo, è la convivenza. Ma l'INPS indica anche altre condizioni e tutte devono essere rispettate. Se il genitore è sposato e convive con il coniuge, questi deve rinunciare espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo, non ne abbia diritto.

Entrambi i genitori della persona con handicap grave devono essere deceduti o totalmente inabili. Se il genitore da assistere ha altri figli conviventi, il congedo viene concesso solo se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto. Se il genitore da assistere ha fratelli conviventi, il congedo viene concesso solo se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.

Moduli

L'INPS, nella Circolare citata, annuncia l'imminente revisione della modulistica relativa alla richiesta dei congedi retribuiti di due anni, e consente alle sedi periferiche di riesaminare, alla luce delle nuove disposizioni, le pratiche eventualmente rigettate. Superfluo sottolineare che le disposizioni dell'INPS non sono cogenti per i lavoratori assicurati con altri Istituti (esempio: buona parte dei dipendenti pubblici).

Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Direzione Centrale - Sistemi Informativi e Tecnologici, 16 marzo 2009, n. 41

“Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.”

SOMMARIO: La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 42, comma 5](#), del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura. Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente **ordine di priorità**:

a) **coniuge** della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

b) **genitori**, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

c) **fratelli o sorelle** – alternativamente - **conviventi** con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;

c) **figlio convivente** con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verificano le seguenti quattro condizioni:

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:

- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;

4) il portatore di **disabilità grave non abbia fratelli** o **non conviva con alcuno di essi**, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

MODULISTICA

Sono in corso di aggiornamento su “modulistica on line” i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. L'indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo

Il Direttore generale
Crecco